



# COMUNE DI SAN GILLIO

*Città Metropolitana di TORINO*

San Gillio, 14/12/2018

Provvedimento n. 01/18

## VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI ANNO 2019

Il Responsabile dell'Area Commercio -Tributi

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 40-2947 del 28 novembre 2011 avente ad oggetto "Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative." con la quale la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 - 8048 del 12/12/2018 con la quale sono state fissate per l'anno 2019 le date di inizio dei saldi di fine stagione, secondo il seguente calendario:

- data di inizio dei saldi invernali: sabato 5 Gennaio 2019;
- data di inizio dei saldi estivi: sabato 6 Luglio 2019.

Dato atto che i saldi hanno sempre la durata di otto settimane anche non continuative;

Ritenuto definire, come per gli anni precedenti, un'unica scansione temporale per lo svolgimento delle vendite di fine stagione;

Vista la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 8 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

**DISPONE**

Di determinare come segue per l'anno 2019, in esecuzione della normativa vigente in materia, la durata delle vendite di fine stagione

**SALDI INVERNALI: sabato 05 Gennaio termine 01 Marzo 2019;**

**SALDI ESTIVI: sabato 06 Luglio termine 30 Agosto 2019;**

**RICORDA CHE**

ai sensi della L.R. n. 3 del 11/03/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazioni" Capo I art. 1 l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, nonché l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione a tutela dei consumatori secondo le disposizioni di cui all'art 15 della L.R. N. 28/1999.

## A V V I S A

è possibile ricorrere contro il presente provvedimento davanti al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line oppure entro 120 giorni davanti al Capo dello Stato.

N.B. - 1: Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Il Responsabile dell'Area Commercio -Tributi

Tania dr.ssa Conte